

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD****III sezione civile**

il Giudice, dott. \_\_\_\_\_

nel procedimento iscritto al \_\_\_\_\_ r.g. V.G. avente ad oggetto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012*; sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.2.2017; considerato che:

- gli istanti, \_\_\_\_\_ alieni, hanno depositato in data 21.3.2016 domanda per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, e che in data 7.6.2016 il Presidente nominava l'avv. \_\_\_\_\_
- in data 7.10.2016 gli istanti, con l'ausilio dell'avv. \_\_\_\_\_, hanno depositato il piano del consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice;
- con provvedimento dell'11.10.2016 il giudice delegato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, ha fissato *ex art. 12 bis* co. 1 l'udienza del 12.12.2016, disponendo altresì la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napoli Nord, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 *bis* della citata legge;
- si è costituita con comparsa difensiva \_\_\_\_\_ S.p.a., creditore procedente nell'esecuzione individuale, opponendosi alla proposta avanzata;

rilevato che gli istanti hanno dichiarato:

- a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012*;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* l. cit.;



rilevato inoltre che gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta così composta:

- € 74.330,00 derivante da mutuo ipotecario stipulato con \_\_\_\_\_
- € 21.816,96 derivante da cessione del quinto dello stipendio in favore della \_\_\_\_\_
  
- € 9.578,00 per debiti erariali nei confronti di \_\_\_\_\_
- € 3.931,00 nei confronti di Acquedotti \_\_\_\_\_

rilevato di converso che il patrimonio del debitore ammonta ad € 124.000 ed è unicamente costituito dall'unico bene immobile di proprietà, e che \_\_\_\_\_ percepisce un reddito netto annuo di € 22.659,00, da pensione INPS, in cui sono inclusi € 200 mensili percepiti dalla sig.ra \_\_\_\_\_ (non occupata) in virtù di contratto di locazione;

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;

ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo nei confronti di \_\_\_\_\_ può plausibilmente ascriversi non solo al periodo di crisi generale, ma anche al collocamento in pensione del sig. \_\_\_\_\_, con conseguente diminuzione del reddito, all'aggravarsi delle condizioni di salute del medesimo, le quali hanno comportato diverse e ulteriori spese documentate, e dalla necessità di mantenere i due figli, i quali non percepiscono alcunchè;

considerato che la proposta prevede il pagamento integrale del credito nei confronti di \_\_\_\_\_ e di Acquedotti \_\_\_\_\_ (opp. del 70% nei confronti di \_\_\_\_\_ (e ciò in applicazione della definizione agevolata delle cariche esattoriali previste dalla legge di stabilità per il 2017 – cd. rottamazione), nonché il pagamento integrale delle spese di giustizia, prevedendo una moratoria fino al gennaio 2018 ( e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012) per il pagamento nei confronti di \_\_\_\_\_. In particolare sono previste n. 117 rate mensili da € 660,00 per il 2017, e da € 724,15 per le restanti;

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

rilevato inoltre che con riferimento a tale ultimo aspetto è stato considerato il parametro ISEE individuato dall'ISTAT e che il rapporto rata/reddito appare coerente con la necessità di equilibrio



dei diversi fattori già esposta nel precedente periodo, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 118 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo del fatto che esso è stato oggetto di riduzione con l'integrazione al piano depositata in data 7.2.2017 e sollecitata da questo Giudice, ma anche tenuto conto che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel maggio del 2021;

rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 bis l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e sciolte da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia;

ritenuto infine che [redacted] con la propria memoria difensiva, si è limitata a chiedere genericamente il rigetto del piano senza contestarne specificamente la convenienza, posto che in ogni caso la proposta presentata consente il soddisfacimento integrale del suo credito;

**P.Q.M.**

letto l'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012,

**OMOLOGA**

il piano del consumatore presentato da [redacted];

**DISPONE**

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che l'avv. [redacted] vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il piano sia pubblicato sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) per gg 30;

**MANDA**

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e

**Aversa, 18/02/2017**

**il Giudice**

